

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO**

**REGIONALE PER IL LAZIO**

**ROMA**

**RICORSO**

**Con domanda di sospensione e contestuale richiesta di misura cautelare**

**PER**

**Valentina Pontieri C.F. PNTVNT86C69D122B** nata a Crotone (KR) il 29/03/1986, ed ivi residente alla Via Ercole Scalfaro, 37 rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al presente ricorso, dall'Avv. Pietro Raimondo, (C.F. RMNPTR69T12M140R) ed elettivamente domiciliata in Roma alla Via Ovidio, 20 presso e nello studio dell'Avv. Pietro Raimondo.

*L'avv. Pietro Raimondo dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento de quo al seguente numero di fax 06/32111066 e/o al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [avv@pec.pietroraimondo.it](mailto:avv@pec.pietroraimondo.it) -*

**- RICORRENTE**

**CONTRO**

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - USR LAZIO, ATP Roma** in persona dei loro legali rappresentanti p.t.

Tutti domiciliati ex lege presso l'Avvocatura generale dello Stato, con sede alla Via dei Portoghesi 12 - 00186 Roma (RM).

**- RESISTENTI**

**NEI CONFRONTI DI**

- **Francesco Campese** , residente in Via Valle , 12 - Mirabella Eclano - 83036 Avellino (AV)

**CONTRO-INTERESSATO**

Nonché di tutti i docenti inseriti nella II<sup>a</sup> fascia della graduatoria provinciale per le supplenze (GPS) di Roma per la scuola secondaria di II° grado - posto comune della classe di Concorso A010 - di cui al DDG U. 0019374.02 del 02/09/2020;

**PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA anche con adozione di idonea misura cautelare**, del DDG U. 0019374.02 del 02/09/2020 con il quale il Ministero dell'Istruzione - USR Lazio - ATP Roma ha approvato le graduatorie provinciali definitive per le supplenze di Roma ( GPS ) – posto comune e sostegno – del personale docente delle scuola primaria , scuola dell'infanzia, della scuola secondaria di I^ e II^ grado e personale educativo vevoli per il biennio 2020/2021 e 2021/2022 nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, prodromico e consequenziale , nella parte in cui alla ricorrente e relativamente alla classe di concorso A010 posto comune per la scuola secondaria di II° grado , 2° fascia , sono stati erroneamente attribuiti punti 38 anziché punti 55, come previsto dalla tabella valutazione titoli e servizi per la 2° fascia delle GPS "A/4" allegata all'Ordinanza Ministeriale del 10/07/2020 pubblicato in G.U. n° 250 Serie Generale ad oggetto "*Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo ....*" come infra si vedrà.

#### **E PER LA DECLARATORIA**

Del diritto della ricorrente ad ottenere l'attribuzione di punti 55 in luogo dei punti 38 erroneamente ed illegittimamente attribuiti nella relativa graduatoria di con il decreto dirigenziale, quivi impugnato, per il corretto posizionamento nella graduatoria definitiva della 2° fascia delle GPS di Roma per la Classe di Concorso A010 Scuola secondaria di II^ grado di cui al citato bando di concorso ;

Il decreto in epigrafe indicato, è illegittimo e gravemente lesivo degli interessi della ricorrente , che , pertanto, ne chiede l'annullamento in parte qua, previo assenso della misura di sospensione cautelare per i seguenti

#### **MOTIVI**

- NULLITA' DEL DDG U. 0019374.02 del 02/09/2020 DI APPROVAZIONE DELLE GPS DI ROMA - CLASSE DI CONCORSO A010 - SCUOLA SECONDARIA DI II^ GRADO ;
- VIOLAZIONE DI LEGGE PER ERRATA APPLICAZIONE DELLA LETT. A.1 DI CUI ALLA TABELLA "A/4" - *titoli valutabili per le graduatorie provinciali di II fascia per le supplenze del personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado* - ALLEGATA ALL'O.M. N° 60 DEL 10/07/2020 .

- DIFETTO DI MOTIVAZIONE, ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DELLA CONTRADDITTORIETA' INTERNA E TRA PIU' ATTI DELLA MEDESIMA AMMINISTRAZIONE, ILLOGICITA' MANIFESTA, DISPARITA' DI TRATTAMENTO E PALESE INIQUITA';
- DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA SOGGETTI AVENTI LA STESSA POSIZIONE SOSTANZIALE ;
- VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI ASPETTATIVA;
- VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 33, 3, 51 E 97 DELLA COSTITUZIONE.

### FATTO E DIRITTO

La ricorrente in possesso dei titoli di accesso ( Laurea in Architettura Magistrale conseguita in data 24/01/2012 presso l'Università La Sapienza di Roma con votazione 110 su 110/lode nonché diploma della corrispondente specializzazione di grafico pubblicitario conseguito nel 2004 presso I.S. Pertini di Crotone con votazione 110 su 110/lode ) partecipava alle procedure di inserimento nelle GPS per la provincia di Roma anche per la classe di concorso A010 " scuole secondarie di 2° grado" per la quale aveva già prestato precedenti servizi ( doc. 1 ) nel rispetto delle modalità previste dall'O.M. n° 60 del 10/07/2020 recante " Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo" (doc. 2 ) ;

A tal fine la ricorrente compilava ed indicava in domanda, come richiesto dalla procedura on-line e come evincibile, i propri titoli di accesso e relativo punteggio nonché gli ulteriori titoli culturali e di servizio suscettibili di valutazione come espressamente previsto dalla TABELLA "A/4" - titoli valutabili per le graduatorie provinciali di II fascia per le supplenze del personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado " (doc. 3).

In particolare, nella citata domanda di partecipazione veniva indicato nella Sezione A.1 della domanda non solo il titolo di accesso richiesto ma, altresì, il relativo punteggio/votazione pari, nella fattispecie, a 110 .

Epperò, il MI - USR Lazio - ATP di Roma con DDG U. 0019374 del 02/09/2020 (doc. 4) approvava e pubblicava unita Graduatorie Provinciale per le supplenze - scuola secondaria di II grado - definitiva (GPS) nella quale la ricorrente, relativamente alla classe di concorso A010 di interesse, risultava tuttavia collocata al posto n. 84 con un

punteggio complessivo pari a 38,00 giusto estratto della graduatoria qui allegato. ( doc. 5)

**Di talchè** , la ricorrente preso atto della evidente ingiusta valutazione operata dal Ministero, in data 08/09/2020 presentava immediato e formale reclamo (doc. 6) con il quale impugnando il menzionato decreto chiedeva formalmente, anche in via di autotutela, l'immediata correzione della graduatoria (GPS) con l'esatta attribuzione del suo punteggio.

**In particolare la ricorrente con il menzionato reclamo**, dedotta l'erroneità del punteggio attribuitole in riferimento al titolo di accesso, **chiedeva conseguenzialmente la correzione dello stesso che**, in considerazione della votazione riportata e dichiarata in domanda ( 110 su 110 e lode) , ai sensi della Lett. A.1 della summenzionata Tabella di Valutazione Titoli avrebbe dovuto generare un punteggio per soli titoli pari a 29 " 12 punti base Più 0,50 punti per ogni voto pari o superiore a 77/110 " e non già pari a 12 come erroneamente ed illegittimamente ritenuto da parti resistenti con evidente danno alla ricorrente come meglio si vedrà in prosieguo.

Il menzionato reclamo tuttavia è rimasto lettera morta così come errato il punteggio attribuito all'odierna ricorrente , palesemente errato, con evidente illegittimità dell'operato della P.A. che con la quivi impugnata graduatoria ha omesso in fatto e diritto di computare in favore dell'odierna istante l'ulteriore attribuzione di punti 17 con conseguente danno e nocumento per la medesima che si vede così costretta ad adire l'Ecc.mo Tar di Roma.

Al fine di comprendere al meglio l'errore di calcolo commesso dagli uffici di parti resistenti è opportuno operare una previa disamina dei criteri applicati per il calcolo del punteggio finale, considerando soprattutto, ai fini della valutazione dei titoli di accesso, le norme inserite nella Lett. A.1 della Tabella di valutazione titoli prefata .

**Orbene**, come evincibile dallo stralcio delle graduatoria definitiva, quivi impugnata, alla ricorrente vengono assegnati rispettivamente punti 12 come "punteggi o titolo accesso" e punti 26 come "punteggi o titoli di servizio" e così per un totale complessivo di punti 38 ;

**Di talchè** , a mente della Lett. A.1 della tabella e relativamente al punteggio di cui al titolo di accesso alla ricorrente sarebbero spettati esattamente 29 e non già 12 punti come illegittimamente fatto dal MI;

avendo, invero, la ricorrente dichiarato di essere in possesso di titolo di accesso conseguito con il punteggio di 110 su 110 e lode e quindi avendo corrispondentemente diritto all'attribuzione di punti 29 per i soli titoli di accesso " 12 punti base Più 0,50 punti per ogni voto pari o superiore a 77/110" che unitamente ai punti di servizio 26 correttamente attribuiti avrebbero dovuto determinare un punteggio definitivo complessivo di punti 55 in luogo degli attuali e quivi contestati 38 con evidente e diversa collocazione nella rispettiva II° fascia delle GPS di Roma per la classe di concorso A010 per la scuola secondaria di II° grado .

In definitiva, alla ricorrente, quindi, per i titoli e servizi debitamente documentati e dichiarati in atti andavano attribuiti complessivamente punti 55 , dati dalla somma di punti 29 in luogo dei 12 per il titolo di accesso ( 12 punti base Più 0,50 punti per ogni voto pari o superiore a 77/110 del titolo di accesso) + 26 punti , come assegnati, in virtù dei servizi resi nella scuola per più di due (2) annualità scolastiche, in luogo dei definitivi 38 assegnati con la GPS approvata con il decreto dirigenziale U. 0019374 del 02/09/2020, quivi oggi impugnato.

In conclusione, come meglio precisato, l'odierna ricorrente impugna le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) di Roma di cui al decreto dirigenziale de quo nella parte in cui viene operata una erronea valutazione del proprio titoli di accesso ed erroneamente ed illegittimamente assegnati punti 12 in luogo dei 29 spettanti per il titolo di accesso ( 12 punti base Più 0,50 punti per ogni voto pari o superiore a 77/110 del titolo di accesso) che unitamente ai punti del servizio sono determinabili nella misura di punti 55 in luogo di 38 erroneamente assegnati; ciò in considerazione di una errata valutazione e attribuzione dei punteggi spettanti per il titolo di accesso posseduto e regolarmente dichiarato in domanda dalla ricorrente .

Sono evidenti le plurime violazioni di legge per i motivi tutti evidenziati in epigrafi e conseguentemente la fondatezza del ricorso in parte qua. Il decreto e la graduatoria in epigrafe indicati, sono illegittimi e gravemente lesivi degli interessi della ricorrente, che, pertanto, ne chiede l'annullamento in parte qua, previo assenso della misura di sospensione cautelare per i seguenti

### **Domanda Di Sospensione/Istanza cautelare**

Con il D.D.G. U. 0019374 del 02/09/2020 quivi impugnato, quale atto autonomo e/o comunque, per quanto occorrer possa, quale atto connesso e conseguente all'atto prodromico O.M. n. 60 del 10/07/2020 anch'esso impugnato, la ricorrente, nonostante il possesso dei titoli e dei servizi come certificati in atti ha subito una illegittima attribuzione del proprio punteggio con errato posizionamento nella rispettiva graduatoria provinciale per le supplenze definitive (GPS) di Roma per la classe di concorso A010 - scuola secondaria di II^ grado - con grave pregiudizio;

**E' di palmare evidenza** che il mancato riconoscimento dell'esatto punteggio determina in capo alla ricorrente una gravissima preclusione con una evidente perdita di chances per ottenere quanto prima la sottoscrizione di un contratto a tempo determinato che si è già verificata in favore di propri colleghi con punteggio uguale o inferiore a quello realmente spettante alla ricorrente.

Si consideri che con l'esatta attribuzione del punteggio la ricorrente passerebbe dall'attuale posizione n° 84 alla n° 37 con evidenti e lapalissiani vantaggi e con ottime possibilità, qualcuna verosimilmente già sfumata, di essere chiamata in servizio come per gli anni precedenti con decorrenza immediata.

In subordine, dunque, si chiede che il danno da perdita di chances subito dalla ricorrente sia risarcito in forma specifica con la condanna delle amministrazioni convenute ad emanare tutti gli atti ritenuti necessari all'esatto posizionamento in graduatoria previa corretta attribuzione del punteggio.

**In conclusione**, il danno grave e irreparabile che scaturisce alla ricorrente dall'esecuzione dei provvedimenti impugnati, durante il tempo necessario ad una decisione di merito sul ricorso, è in re-ipsa concretizzandosi nella perdita di una grande opportunità di carriera già negli anni compromessa. La misura cautelare richiesta ha lo scopo di far giungere la causa nella fase di decisione nel merito re adhuc integra, consentendo alla ricorrente di essere assunta e, al contempo, scongiurando il rischio per l'amministrazione di disporre assunzioni soggette ad annullamento perché effettuate sulla base di una graduatoria illegittimamente formata (con imponderabili conseguenze anche sul piano risarcitorio). Si sottolinea, inoltre, come

il pregiudizio prospettabile dalla difesa erariale concernente l'aggravamento della procedura amministrativa a seguito dell'accoglimento dei ricorsi ancora pendenti, non costituisca valido motivo per rigettare l'istanza sospensiva, almeno sotto il profilo del periculum in mora. Infatti, l'aggravamento del procedimento per l'espletamento della procedura di assunzione costituisce senz'altro un danno per la P.A., ma di entità inferiore rispetto al rischio della sua invalidazione. In tal senso si spiega la stringata affermazione dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato secondo cui "il prospettato pregiudizio organizzativo appare recessivo" di fronte al "rischio per l'amministrazione di una invalidazione totale dell'intera procedura" (v. Ordinanza n. 2 del 20 dicembre 1999). Esistono, dunque, evidenti ragioni di urgenza nella proposizione e per l'accoglimento della presente istanza cautelare, considerato che i tempi del giudizio di merito sarebbero incompatibili con la tutela del diritto azionato in giudizio, consistente nella possibilità di essere destinataria di tutti gli incarichi a tempo indeterminato. A nulla varrebbero eventuali quanto intempestive decisioni anche in riferimento al riconoscimento dei danni patrimoniali e non patrimoniale di incalcolabile entità e/o comunque non risarcibili per equivalente dovuti alla condotta illegittima ed ingiusta del MI.

#### **Il fumus è nei motivi.**

Essendo il fumus insito nei motivi si confida, pertanto, che l'Ill.mo TAR Adito voglia concedere il provvedimento di sospensione delle graduatorie definitiva provinciale delle supplenze di Roma (GPS) per la classe di concorso A010 - posto comune - Scuola Secondaria di II^ grado approvate dal D.D.G. U. 0019374 del 02/09/2020, quivi impugnato, quale atto autonomo e/o comunque, per quanto occorrer possa, quale atto connesso e conseguente all'atto prodromico O.M. n. 60 del 10/07/2020 anch'esso impugnato, e segnatamente nella parte in cui il Ministero ha erroneamente attribuito alla ricorrente punti 38 in luogo di punti 55, come previsto nella fattispecie dalla tabella valutazione titoli e servizi A/4 allegata all'ordinanza ministeriale del 10/07/2020 pubblicato in G.U. n° 250 Serie Generale ad oggetto "*Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo ....*" E PER LA DECLARATORIA del diritto della ricorrente ad ottenere complessivamente l'attribuzione di punti 55 in luogo dei

**definitivi 38 assegnati** con la GPS approvata con il decreto dirigenziale U. 0019374 del 02/09/2020, quivi oggi impugnata, **dati dalla somma di punti 29** in luogo dei 12 **per il titolo di accesso** ( 12 punti base Più 0,50 punti per ogni voto pari o superiore a 77/110 del titolo di accesso) + **26 punti** come correttamente già assegnati **in virtù dei servizi resi nella scuola per più di due (2) annualità scolastiche ai fini del corretto posizionamento nella graduatoria definitiva provinciale delle supplenze di Roma (GPS) per la classe di concorso A010 – posto comune – Scuola Secondaria di II^ grado;**

**T.P.**

Essendo il ricorso assistito da *fumus boni juris* e sussistendo, per le ragioni esposte il *periculum in mora*, con il presente ricorso, la ricorrente, come sopra rappresentata e difesa chiede l'accoglimento delle seguenti CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito,

accogliere il ricorso e per l'effetto IN VIA CAUTELARE E PREVIO accoglimento della domanda di sospensiva delle graduatorie definitiva provinciale delle supplenze di Roma (GPS) per la classe di concorso A010 – posto comune – Scuola Secondaria di II^ grado approvate con il D.D.G. U. 0019374 del 02/09/2020 quivi impugnato, quale atto autonomo e/o comunque , per quanto occorrer possa, quale atto connesso e conseguente all'atto prodromico O.M. 60 del 10/07/2020 anch'esso impugnato e segnatamente nella parte in cui il Ministero ha erroneamente attribuito alla ricorrente punti 38 anziché punti 55 come previsto dalla tabella valutazione titoli A/4 allegata all'ordinanza ministeriale del 10/07/2020 pubblicata in G.U. n° 250 Serie Generale ad oggetto "*Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo ....*" E PER LA DECLARATORIA del diritto della ricorrente ad ottenere **complessivamente l'attribuzione di punti 55 in luogo dei definitivi 38 assegnati** con la GPS approvata con il decreto dirigenziale U. 0019374 del 02/09/2020, quivi oggi impugnata, **dati dalla somma di punti 29** in luogo dei 12 **per il titolo di accesso** ( 12 punti base Più 0,50 punti per ogni voto pari o superiore a 77/110 del titolo di accesso) + **26 punti** come correttamente già assegnati **in virtù dei servizi resi nella scuola per più di due (2) annualità scolastiche ai fini del corretto posizionamento nella graduatoria definitiva provinciale delle supplenze di Roma (GPS) per la classe di concorso A010**



- posto comune - Scuola Secondaria di II^ grado di cui si chiede l'annullamento previa rettifica.

**NEL MERITO ACCERTARE E DICHIARARE LA NULLITA'** delle graduatorie definitive provinciali delle supplenze di Roma (GPS) per la classe di concorso A010 - posto comune - Scuola Secondaria di II^ grado approvate con il D.D.G. U. 0019374 del 02/09/2020 quivi impugnato, quale atto autonomo e/o comunque, per quanto occorrer possa, quale atto connesso e conseguente all'atto prodromico O.M. 60 del 10/07/2020 anch'esso impugnato e segnatamente nella parte in cui il Ministero ha erroneamente attribuito alla ricorrente punti 38 anziché punti 55 come previsto dalla tabella valutazione titoli A/4 allegata all'ordinanza ministeriale del 10/07/2020 pubblicata in G.U. n° 250 Serie Generale ad oggetto *"Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo ...."* E PER LA DECLARATORIA del diritto della ricorrente ad ottenere **complessivamente l'attribuzione di punti 55 in luogo dei definitivi 38 assegnati** con la GPS approvata con il decreto dirigenziale U. 0019374 del 02/09/2020, quivi oggi impugnata, **dati dalla somma di punti 29** in luogo dei 12 **per il titolo di accesso** ( 12 punti base Più 0,50 punti per ogni voto pari o superiore a 77/110 del titolo di accesso) + **26 punti** come correttamente assegnati **in virtù dei servizi resi nella scuola per più di due (2) annualità scolastiche ai fini del corretto posizionamento nella graduatoria definitiva provinciale delle supplenze di Roma (GPS) per la classe di concorso A010 - posto comune - Scuola Secondaria di II^ grado** di cui si chiede l'annullamento previa rettifica.

B) Di ogni altro atto connesso, conseguente o presupposto, che produca l'effetto di non consentire alla ricorrente di essere correttamente posizionata nella graduatoria di merito con conseguente assunzione a tempo indeterminato nell'ambito del personale docente ed educativo scolastico;

C) il diritto della ricorrente di essere inserita nella II^ fascia della citata graduatoria definitiva provinciale delle supplenze di Roma (GPS) per la classe di concorso A010 - posto comune - Scuola Secondaria di II^ grado con il punteggio complessivo di 55 ( titoli di accesso + servizio ) con decorrenza dalla data di presentazione della domanda giudiziale ai fini della corretta individuazione dei destinatari della proposta di stipula di contratti a tempo determinato con il MI in applicazione del principio

meritocratico del migliore punteggio maturato nelle medesime graduatorie.

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c

Ai sensi della Legge sul contributo unificato si dichiara che il contributo unificato è pari ad € 325,00 trattandosi di pubblico impiego.

Si versano in atti i seguenti documenti:

Doc. 1) Domanda di partecipazione alle GPS del 30/07/2020;

Doc. 2) O.M. del 10/07/2020 n. 60;

Doc. 3) Tabella all. "A4" dei titoli valutabili per le GPS;

Doc. 4) D.D.G. U. 0019374 del 02/09/2020 ;

Doc. 5) Estratto Graduatoria Classe di Concorso A010;

Doc. 6) Reclamo del 08/09/2020;

Doc. 8) Copia Titoli di Accesso;

Doc. 11) Copia titoli di servizio;

Doc. 12) Documenti identità;

Doc. 13) Procura in calce ricorrente.

Roma, lì 28/10/2020

Avv. Pietro Raimondo

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA DELLA NOTIFICAZIONE  
NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI (EX ART. 151 C.P.C.)

Il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende la ricorrente giusta procura in calce al presente ricorso,

PREMESSO CHE

- Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente all'esatta attribuzione del punteggio ;

- Ciò implica che tutti i candidati attualmente inseriti nella graduatoria provinciale per le supplenze di Roma ( GPS) per la classe di concorso A010 – scuola secondaria di II° grado - potranno concorrere all'assunzione a tempo determinato , con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno di tali candidati all'ampliamento della platea dei soggetti beneficiari .;
- Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso ut supra deve essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti attualmente inseriti nella graduatoria provinciale per le supplenze di Roma ( GPS) per la classe di concorso A010 – scuola secondaria di II° grado di cui al DDG U. 0019374 del 02/09/2020.

#### RILEVATO CHE

- La notifica del ricorso nei confronti degli eventuali contro-interessati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'immenso numero dei destinatari;
- l'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, "[...] Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]";
- la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per le ricorrenti;
- già l'art. 12 della L. 21 luglio 2000, n. 205 aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;
- il TAR Lazio, quando è investito da azioni giudiziarie collettive, dispone sistematicamente - quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c. - la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;
- anche i Tribunali del lavoro, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che "[...] l'urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (...) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l'art. 151 c.p.c. autorizza il ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale per la Liguria [...]" (Testualmente Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n. 3578/11 - provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del M.I.U.R).

RILEVATO, INFINE, CHE

- Tale forma di notifica continua a essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Si veda, all'uopo, il sito del MIUR all'indirizzo: [http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami\\_12](http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_12).

Tutto ciò premesso, i sottoscritti avvocati

FA ISTANZA

Affinché la S.V.I., valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilito dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

VOGLIA

AUTORIZZARE LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO

- nei confronti di tutti i docenti attualmente inseriti nella graduatoria provinciale per le supplenze di Roma (GPS) per la classe di concorso A010 – scuola secondaria di II° grado di cui al DDG U. 0019374 del 02/09/2020 che potranno concorrere all'assunzione a tempo indeterminato, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno di tali candidati all'ampliamento della platea dei soggetti beneficiari.

- attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR dei seguenti dati:

a) autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;

b) nome del ricorrente e indicazione dell'amministrazione intimata;

c) sunto dei motivi del ricorso;

d) indicazione dei contro-interessati, genericamente individuati come "attualmente inseriti nella graduatoria provinciale per le supplenze di Roma (GPS) per la classe di concorso A010 – scuola secondaria di II° grado di cui al DDG U. 0019374 del 02/09/2020 che potranno concorrere all'assunzione a tempo indeterminato, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno di tali candidati all'ampliamento della platea dei soggetti beneficiari;

e) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.

ROMA, Li 28/10/2020

Avv. Pietro Raimondo

**STUDIO LEGALE**  
**Avv. Pietro Raimondo**  
*Patrocinante in Cassazione*  
Via Ovidio, 20 – 00193 Roma  
Via Solari, 19 – 20144 Milano  
Tel. 06/32111063 - Fax 06/32111066  
pec: [avv@pec.pietroraimondo.it](mailto:avv@pec.pietroraimondo.it)  
e-mail: [legaliraimondo@gmail.com](mailto:legaliraimondo@gmail.com)

La sottoscritta Valentina Pontieri C.F. PNTVNT86C69D122B con la presente DELEGA alla rappresentanza e difesa nella presente procedura innanzi al TAR di Roma nei confronti del Miur ed altri avverso il provvedimento Dirigenziale n. 0019374 del 02/09/2020 con il quale sono state pubblicate le GPS per la provincia di Roma nonché in qualsiasi altro giudizio comunque connesso – trasposizione, riassunzione, opposizione, appello, ricorso per Cassazione, procedura fallimentare, concordataria ed opposizioni, precetto, esecuzione (anche riproposta) compresa l'assistenza al pignoramento e qualsivoglia opposizione all'esecuzione (comprese quelle ex art. 619 segg. c.p.c.) – in ogni fase, grado e sviluppo di ognuno, l'avv.to Pietro Raimondo del foro di Roma eleggendo domicilio in Roma (RM) presso il di lui studio sito alla Via Ovidio, 20.

Allo stesso vengono conferiti tutti i poteri inerenti e conseguenti il mandato, ivi compresi espressamente quello di chiamare terzi in causa, transigere e conciliare, sia giudizialmente che stragiudizialmente, rinunciare agli atti ed accettare rinuncia, incassare somme di denaro e rilasciare quietanze, deferire e riferire giuramenti decisorii, proporre riconvenzionali, farsi sostituire, domiciliarsi e nominare, presso qualsiasi Foro, altri avv.ti. e proc.ri cui sono sin d'ora concesse le identiche facoltà.

Si dichiara, altresì, di aver ricevuto l'informativa di cui all'art. 10 L. 675/96 e succ. mod., e si presta consenso al trattamento dei dati personali ai soli fini del presente incarico. Si dichiara, infine, di essere stato informato ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 28/2012 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, come da atto allegato.

Roma, li 27/10/2020

x

*Valentina Pontieri*

Per autentica:

*[Signature]*

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

A "avv@pec.pietroraimondo.it" <avv@pec.pietroraimondo.it>

Data mercoledì 28 ottobre 2020 - 18:08

**Relata notifica ex l. 53/94 ricorso al Tar Lazio Roma avverso il DDG U. 0019374.02 del 02/09/2020 in favore di Valentina Pontieri/MI + A.**

---

### **Ricevuta di accettazione**

---

Il giorno 28/10/2020 alle ore 18:08:50 (+0100) il messaggio

"Relata notifica ex l. 53/94 ricorso al Tar Lazio Roma avverso il DDG U. 0019374.02 del 02/09/2020 in favore di Valentina Pontieri/MI + A. " proveniente da "avv@pec.pietroraimondo.it"

ed indirizzato a:

ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ("posta certificata") campese86@pec.it ("posta certificata")

urp@postacert.istruzione.it ("posta certificata")

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato.

Identificativo messaggio: opec292.20201028180850.10793.736.1.68@pec.aruba.it

---

### **Allegato(i)**

dati-cert.xml (1 KB)

smime.p7s (7 KB)

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

A "avv@pec.pietroraimondo.it" <avv@pec.pietroraimondo.it>

Data mercoledì 28 ottobre 2020 - 18:08

**Relata notifica ex l. 53/94 ricorso al Tar Lazio Roma avverso il DDG U. 0019374.02 del 02/09/2020 in favore di Valentina Pontieri/MI + A.**

---

### **Ricevuta di avvenuta consegna**

---

Il giorno 28/10/2020 alle ore 18:08:52 (+0100) il messaggio

"Relata notifica ex l. 53/94 ricorso al Tar Lazio Roma avverso il DDG U. 0019374.02 del 02/09/2020 in favore di Valentina Pontieri/MI + A." proveniente da "avv@pec.pietroraimondo.it"

ed indirizzato a "campese86@pec.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: opec292.20201028180850.10793.736.1.68@pec.aruba.it

---

### **Allegato(i)**

dati-cert.xml (1 KB)

post-cert.eml (889 KB)

smime.p7s (7 KB)

Da "posta-certificata@pec.actalis.it" <posta-certificata@pec.actalis.it>

A "avv@pec.pietroraimondo.it" <avv@pec.pietroraimondo.it>

Data mercoledì 28 ottobre 2020 - 18:08

**Relata notifica ex l. 53/94 ricorso al Tar Lazio Roma avverso il DDG U. 0019374.02 del 02/09/2020 in favore di Valentina Pontieri/MI + A.**

---

### **Ricevuta di avvenuta consegna**

---

Il giorno 28/10/2020 alle ore 18:08:52 (+0100) il messaggio

"Relata notifica ex l. 53/94 ricorso al Tar Lazio Roma avverso il DDG U. 0019374.02 del 02/09/2020 in favore di Valentina Pontieri/MI + A," proveniente da "avv@pec.pietroraimondo.it"

ed indirizzato a "urp@postacert.istruzione.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: opec292.20201028180850.10793.736.1.68@pec.aruba.it

---

### **Allegato(i)**

dati-cert.xml (1 KB)

postacert.eml (889 KB)

smime.p7s (7 KB)



Da "posta-certificata@teiecompost.it" <posta-certificata@teiecompost.it>

A "avv@pec.pietroraimondo.it" <avv@pec.pietroraimondo.it>

Data mercoledì 28 ottobre 2020 - 18:08

**Relata notifica ex l. 53/94 ricorso al Tar Lazio Roma avverso il DDG U. 0019374.02 del 02/09/2020 in favore di Valentina Pontieri/MI + A.**

---

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 28/10/2020 alle ore 18:08:56 (+0100) il messaggio

"Relata notifica ex l. 53/94 ricorso al Tar Lazio Roma avverso il DDG U. 0019374.02 del 02/09/2020 in favore di Valentina Pontieri/MI + A. " proveniente da "avv@pec.pietroraimondo.it"

ed indirizzato a: "ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: opec292.20201028180850.10793.736.1.68@pec.aruba.it

---

**Allegato(i)**

postacert.eml (889 KB)

datacert.xml (1 KB)

smime.p7s (7 KB)